



**COMUNE DI ROTONDI**

Provincia di Avellino

**REGOLAMENTO COMUNALE PER**

**L'APPLICAZIONE**

**DEL CANONE PER L'INSTALLAZIONE**

**DI MEZZI PUBBLICITARI**

# INDICE

## **Capo I – Principi generali**

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Definizione di mezzi pubblicitari soggetti al canone
- Art. 3 - Provvedimento per il rilascio della concessione all'installazione dei mezzi pubblicitari
- Art. 4 - Limitazioni e divieti
- Art. 5 - Revoca e decadenza della concessione
- Art. 6 - Obblighi del concessionario
- Art. 7 - Rinnovo della concessione
- Art. 8 - Omessa domanda di concessione per l'installazione di mezzi pubblicitari
- Art. 9 - Rimozione dei mezzi pubblicitari abusivi

## **Capo II – Canone di concessione**

- Art. 10 - Istituzione del canone
- Art. 11 - Criteri di imposizione
- Art. 12 - Soggetto passivo
- Art. 13 - Pagamento del canone
- Art. 14 - Accertamento d'ufficio e riscossione coattiva del canone
- Art. 15 - Affidamento da parte del comune del servizio di accertamento e riscossione del canone
- Art. 16 - Riduzioni
- Art. 17 - Esenzioni
- Art. 18 - Funzionario responsabile

## **Capo III – Determinazione delle tariffe del canone e relative sanzioni**

- Art. 19 - Tariffa per mezzi per la pubblicità ordinaria
- Art. 20 - Tariffa per i pannelli luminosi e proiezioni che effettuano pubblicità per conto altri
- Art. 21 - Tariffa per mezzi vari che effettuano pubblicità
- Art. 22 - Tariffa per i veicoli che effettuano pubblicità
- Art. 23 - Sanzione amministrativa per violazioni di norme generali del regolamento
- Art. 24 - Sanzione amministrative pecuniarie ed interessi per violazione di norme sul pagamento del canone e la relativa dichiarazione d'installazione di mezzi pubblicitari

## **Capo IV – Norme finali**

- Art. 25 - Norme di rinvio
- Art. 26 - Vigenza del regolamento

## **Capo I – PRINCIPI GENERALI**

### **Art. 1 – Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina l'installazione dei mezzi pubblicitari e l'applicazione del relativo canone nel Comune di Rotondi, conformemente ai principi desunti dalle vigenti disposizioni di legge, Decreto legislativo 15 Dicembre 1997 n. 446 art. 62.

### **Art. 2 – Definizione di mezzi pubblicitari soggetti al canone**

1. Sono soggetti ad autorizzazione ed al relativo canone: le insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo pubblicitario che effettui pubblicità esterna in luogo pubblico o privato che sia visibile comunque da luogo pubblico.

### **Art. 3 – Provvedimento per il rilascio della concessione all'installazione dei mezzi pubblicitari**

1. E' fatto divieto a chiunque esporre mezzi pubblicitari esterni che non abbiano la relativa autorizzazione rilasciata dal Comune.
2. Chiunque voglia installare mezzi pubblicitari esterni, anche in via temporanea, nel territorio del Comune, deve presentare apposita domanda al Comune.  
La domanda deve contenere:
  - a) le generalità del richiedente o della società che presenta la domanda, la residenza o il domicilio legale, il codice fiscale e la partita Iva;
  - b) l'ubicazione esatta ove verrà installato il mezzo pubblicitario;
  - c) tipologia del mezzo pubblicitario, descrizione del messaggio pubblicitario, misure del mezzo pubblicitario e disegno illustrativo.
3. Il richiedente è comunque tenuto a presentare gli ulteriori documenti che il Comune ritenga necessari per l'esame della domanda.
4. E' facoltà del Comune vietare l'installazione di mezzi pubblicitari per comprovati motivi di interesse pubblico, che contrastino disposizioni di legge o regolamenti, nonché prevedere eventuali prescrizioni sotto il profilo del decoro e della viabilità.

### **Art. 4 – Limitazione e divieti**

1. E' vietato l'esercizio di pubblicità sonora nel territorio comunale.
2. E' vietata la pubblicità mediante il lancio di volantini ed altri oggetti da veivoli e veicoli.
3. L'effettuazione di pubblicità tramite striscioni posti trasversalmente alle strade o piazze è consentita solo se non contrasta con il decoro o la sicurezza stradale.

## **Art. 5 – Revoca e decadenza della concessione**

1. Le concessioni per l'installazione di mezzi pubblicitari sono sempre revocabili dal Comune per comprovati motivi di pubblico interesse o di sicurezza stradale.
2. Il mancato pagamento del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari, nonché di altri eventuali oneri a carico del concessionario sono motivi per la decadenza della concessione.
3. Il mancato rispetto degli obblighi previsti nella concessione per la posa in opera e la tenuta del mezzo pubblicitario sono motivi per la decadenza della concessione.

## **Art. 6 – Obblighi del concessionario**

1. Il concessionario è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi previsti nell'atto di concessione che riguardano la posa in opera e il perfetto mantenimento del mezzo pubblicitario.
2. Il concessionario è tenuto al pagamento del canone di concessione per i mezzi pubblicitari nei termini previsti dal presente regolamento.
3. Il concessionario è tenuto a comunicare qualsiasi variazione che comportino la modifica della superficie o la tipologia del mezzo pubblicitario per non incorrere nella decadenza della concessione e le sanzioni previste dal presente regolamento.

## **Art. 7 – Rinnovo della concessione**

1. La concessione si intende prorogata di anno in anno, salvo disdetta e rimozione dei mezzi pubblicitari, da presentare entro il termine del 31 gennaio del medesimo anno.

## **Art. 8 – Omessa domanda di concessione per l'installazione di mezzi pubblicitari**

1. Qualora venga omessa la presentazione della domanda di concessione per l'installazione di mezzi pubblicitari di cui agli articoli 19 e 20, comma 1 e 2 del presente regolamento, l'installazione di detti mezzi si presume in ogni caso a far data dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata, per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

## **Art. 9 – Rimozione dei mezzi pubblicitari abusivi**

1. Nei casi d'installazione abusiva di mezzi pubblicitari, previa contestazione della relativa infrazione, può essere disposta la rimozione di detti mezzi pubblicitari, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese, del canone e delle relative sanzioni ed interessi.
2. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché del canone sui mezzi pubblicitari e dell'ammontare delle relative sanzioni ed interessi; nella medesima ordinanza viene stabilito il termine entro il quale gli interessati possono richiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di tutte le somme dovute.

## **Capo II – CANONE DI CONCESSIONE**

### **Art. 10 – Istituzione del canone**

1. Il Comune di Rotondi, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 52, comma 1, e secondo quanto disposto dall'art. 62 del D. Lgs. 446/97, assoggetta a far data dal 1° gennaio 2002 l'installazione di mezzi pubblicitari sia temporanei che permanenti nel territorio del comune, al pagamento di un canone di concessione.

### **Art. 11 – Criteri di imposizione**

1. Le installazioni di mezzi pubblicitari sono soggette al pagamento del canone secondo le norme del presente regolamento.
2. Il canone si determina in base alla minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuto.
3. Le superfici inferiori ad un metro si arrotondano per eccesso al metro quadro e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadro, non si fa luogo ad applicazione del canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
4. Per i mezzi bifacciali il canone è calcolato tenendo separate le due superficie, con arrotondamento quindi per ciascuna di essa.
5. Per i mezzi polifacciali, il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
6. Per i mezzi pubblicitari avente dimensioni volumetriche, il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile come unico mezzo pubblicitario.
8. Le maggiorazioni del canone a qualunque titolo previste, sono cumulabili tra loro e sono applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

### **Art. 12 – Soggetto passivo**

1. Soggetto passivo del canone sui mezzi pubblicitari, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo pubblicitario.
2. E' solidamente obbligato al pagamento del canone colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità diffusa nel mezzo pubblicitario.

### **Art. 13 – Pagamento del canone**

1. Il canone per i mezzi pubblicitari permanenti deve essere versato in autoliquidazione dal concessionario ed indipendentemente dalla ricettività di ogni eventuale richiesta del Comune, per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione. L'importo deve essere versato in unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno, ovvero in rate trimestrali anticipate qualora l'importo sia superiore a 1549,37 euro.
2. A fronte di nuove installazioni di mezzi pubblicitari il versamento del canone deve effettuarsi contestualmente alla denuncia dell'installazione o all'atto dell'installazione stessa.
3. Per le installazioni di mezzi pubblicitari temporanei il canone va versato prima dell'installazione.
4. Il pagamento del canone può essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione a ditte esterne, al suo concessionario.
5. L'importo complessivo del canone dovuto è arrotondato ai centesimi di euro secondo le disposizioni di legge sugli arrotondamenti euro.
6. Entro il termine di due anni, decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto di rimborso, può essere richiesta la restituzione delle somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il comune è tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni dalla richiesta.

### **Art. 14 – Accertamento d'ufficio e riscossione coattiva del canone**

1. Per gli accertamenti d'ufficio e per la riscossione coattiva del canone dovuto e non pagato, si applicano le disposizioni degli art. 51 del D. Lgs. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni.

### **Art. 15-Affidamento da parte del comune del servizio di accertamento e riscossione del canone**

1. Per l'affidamento da parte del comune del servizio di accertamento e riscossione del canone, si applicano le disposizioni dell'art. 52 del D. Lgs. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni.

### **Art. 16 – Riduzioni**

1. La tariffa del canone è ridotta alla metà per i mezzi pubblicitari contenente la seguente pubblicità:
  - a) per la pubblicità effettuata dai comitati, associazioni, fondazione ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
  - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

## **Art. 17 – Esenzioni**

1. Sono esenti dal pagamento del canone i mezzi pubblicitari riguardanti le seguenti pubblicità:
  - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne esposte nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purchè siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
  - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadro;
  - c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo, qualora si riferisca alla rappresentazione in programmazione;
  - d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
  - e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alla modalità di effettuazione del servizio;
  - f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi;
  - g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti pubblici territoriali;
  - h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
  - i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizioni di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadro di superficie.

## **Art. 18 – Funzionario responsabile**

1. Nel caso di gestione diretta dell'accertamento e riscossione del canone, il comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale per la riscossione del canone; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Nel caso di gestione in concessione a ditta esterna, le attribuzioni di cui al comma 1, spettano alla ditta concessionaria.

## **CAPO III – DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE E RELATIVE SANZIONI**

### **Art. 19 – Tariffa per mezzi per la pubblicità ordinaria**

1. Per le insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi o qualsiasi altro mezzo pubblicitario non previsto dai successivi articoli, la tariffa del canone per ogni metro quadro di superficie e per anno solare è la seguente:
  - a) per i mezzi pubblicitari installati su beni privati.....€ 7,58
  - b) per i mezzi pubblicitari installati su beni pubblici.....€ 11,36
2. Per le fattispecie dei mezzi pubblicitari di cui al comma 1, che abbiano durata non superiore a tre mesi, si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.
3. Per i mezzi pubblicitari di cui ai commi precedenti che abbiano superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa del canone è maggiorata del 50 per cento; per quelli di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione sulla tariffa è del 100 per cento.
4. Qualora i mezzi pubblicitari dei comma precedenti effettuino la pubblicità in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa del canone è maggiorata del 100 per cento

### **Art. 20 – Tariffa per i pannelli luminosi e proiezioni che effettuano pubblicità per conto altrui**

1. Le insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la visione in forma intermittente, lampeggiante o similare di pubblicità per conto altrui, la tariffa del canone per metro quadro e per anno solare è pari al doppio di quella stabilita nell'articolo 19 del presente regolamento.
2. Per i mezzi pubblicitari di cui al comma 1, di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.
3. Le proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti di dispositivi pubblicitarie in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la tariffa del canone per ogni giorno, indipendentemente dal numero di messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione è la seguente.....€ 2,07.
4. Qualora la pubblicità tramite i mezzi pubblicitari di cui al comma 3, abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

### **Art. 21 – Tariffa per mezzi vari che effettuano pubblicità**

1. Per gli striscioni o altri mezzi simili che effettuano pubblicità, che attraversano strade o piazze, la tariffa del canone, per ciascun metro quadro e per ogni periodo di esposizione di quindici o frazione è pari a quella prevista dall'art. 19, comma 1.
2. Per i palloni frenati e simili che effettuano pubblicità la tariffa è la seguente:€..... 24,79

## **Art. 22 – Tariffa per i veicoli che effettuano pubblicità**

1. Per la determinazione della tariffa dei veicoli che effettuano pubblicità si applicano le disposizioni dell'art. 13 del D. Lgs. 507/93 e s.m.i., nel loro rispettivo valore espresso in euro. Quando detti veicoli effettuano pubblicità luminosa o illuminata si applica una maggiorazione del 100 per cento sulla tariffa.

## **Art. 23 – Sanzione amministrativa per violazioni di norme generali del regolamento**

1. Per l'applicazione della sanzione amministrativa si applicano le disposizioni dell'art. 24 del D. Lgs. 507/93 e s.m.i. nel loro rispettivo valore espresso in euro.

## **Art. 24 – Sanzione amministrative pecuniarie ed interessi per violazione di norme sul pagamento del canone e la relativa dichiarazione d'installazione di mezzi pubblicitari**

1. Il mancato rispetto dei termini di pagamento è punito con la sanzione del 30 per cento sull'importo del canone dovuto
2. In caso di mancata, tardiva o infedele denuncia dell'installazione di mezzi pubblicitari si applica, oltre al pagamento del canone, una sanzione dal 100% al 200% sul canone accertato.
3. L'irrogazione delle sanzioni previste nei due commi precedenti del presente articolo non pregiudicano l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 23 del presente regolamento.
4. Sulle somme dovute per il canone si applicano gli interessi legali previsti per i tributi.
5. Sulle sanzioni di cui ai comma precedenti, vanno applicate le integrazioni previste dalle disposizioni dei Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, 472 e 473.

## **Capo IV – NORME FINALI**

### **Art. 25 – Norme di rinvio**

1. Per tutto quanto non esplicitato nel presente regolamento si rinvia alle vigenti disposizioni di carattere normativo sul canone per l'installazione de mezzi pubblicitari.

### **Art. 26 – Vigenza del regolamento**

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2002.